



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



TRASMISSIONE VIA PEC

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - DVA
Via C. Colombo, 44 - 00147 Roma
aia@pec.minambiente.it

Copia Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Venezia - Fondamenta delle Burchielle
S. Croce 423 - 30125 Venezia
prot.procura.venezia@giustiziacert.it

ARPA Veneto – Dipartimento di Venezia
Servizio Osservatorio Grandi Rischi e IPPC
Via Lissa, 6 – 30171 Mestre (VE)
dapve@pec.arpav.it

MARCHI INDUSTRIALE S.p.A.
Stabilimento di Marano Veneziano
Via Miranese, 72 – Loc. Marano Veneziano
30030 Mira (VE)
marchi industriale@legalmail.it

RIFERIMENTO: Decreto autorizzativo DVA-DEC-2011-0000229 del 3 maggio 2011 con avviso pubblicato in G.U. n. 126 del 01/06/2011 – impianto chimico della società MARCHI INDUSTRIALE S.p.A. sito in località Marano Veneziano del comune di Mira (VE).
Diffida prot. 20431 del 03/08/2016 (acquisita in ISPRA al prot. 50329 del 04/08/2016).

OGGETTO: Riscontro superamento delle inottemperanze oggetto della diffida di cui alla nota MATTM prot. 24354 del 06/10/2016 (acquisita con Prot. ISPRA 58864 del 06/10/2016) e nota MATTM prot. 20430 del 03/08/2016 (acquisita con Prot. ISPRA 50324 del 04/08/2016).

Facendo seguito alla nota prot. 24354 del 06/10/2016 in oggetto, con la quale il MATTM ha chiesto a questo Istituto di esprimersi sulla possibilità di revocare la diffida in riferimento, come da istanza del gestore del 30/09/2016 (prot. ISPRA 57913 del 30/09/2016), o comunque sul superamento delle inottemperanze segnalate nella diffida, si rappresenta quanto segue, d'intesa con ARPA Veneto.

La diffida prevedeva:

- a) per quanto riguarda il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 5 comma 4 a pag. 9 del decreto di AIA, provveda a trasmettere in futuro le comunicazioni per modifiche impiantistiche ottemperando alla prescrizione di cui all'art. 5 comma 4 a pag. 9 del decreto di AIA, intendendo per modifica impiantistica quanto specificato all'art. 5 c.1 lettera l del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. .
- b) per quanto riguarda il mancato rispetto del valore limite emissivo per l'acido solforico della prescrizione di cui al paragrafo 9.3.1 "Emissioni convogliate" riga "camino 3" della tabelle di pag. 54 del PIC, parte integrante dell'AIA, trasmetta una nota di approfondimento finalizzata all'individuazione delle cause che potrebbero aver determinato il superamento del valore limite alle emissioni ed eventuali azioni correttive intraprese e/o programmate.



Il Gestore, con nota del 30/09/2016 (prot. ISPRA 57913 del 30/09/2016), ha dato evidenza dell'ottemperanza delle diffide proposte come segue:

- a) per quanto riguarda il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 5 comma 4 a pag. 9 del decreto di AIA, non ritenendo che la mancata comunicazione costituisca violazione della prescrizione autorizzativa per le caratteristiche della modifica impiantistica attuata, consistente nella sostituzione del forno di combustione dello zolfo;
- b) per quanto riguarda il mancato rispetto del valore limite emissivo per l'acido solforico della prescrizione di cui al paragrafo 9.3.1 "Emissioni convogliate" riga "camino 3" della tabelle di pag. 54 del PIC, parte integrante dell'AIA, non ritenendo che quanto accertato da ARPA Veneto con attività di campionamento ed analisi costituisca violazione del valore emissivo prescritto, alla luce delle incongruenze autorizzative in merito al valore limite stesso e al relativo monitoraggio; ho trasmesso inoltre gli esiti di una attività di verifica impiantistica sulle possibili cause del superamento riscontrato da ARPA Veneto, identificando un componente mal funzionante e provvedendo alla relativa sostituzione.

Per tali motivi il gestore ha chiesto al MATTM la revoca della diffida in riferimento.

Da quanto sopra riportato, emerge quanto segue:

- a) per quanto riguarda il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 5 comma 4 a pag. 9 del decreto di AIA, le informazioni fornite dal gestore sono analoghe a quelle già acquisite in precedenza e citate anche nella nota ISPRA prot. 48314 del 25/07/2016 di accertamento delle violazioni; si conferma pertanto la violazione della prescrizione autorizzativa e il superamento delle inottemperanze oggetto della diffida;
- b) per quanto riguarda il mancato rispetto del valore limite emissivo per l'acido solforico della prescrizione di cui al paragrafo 9.3.1 "Emissioni convogliate" riga "camino 3" della tabelle di pag. 54 del PIC, parte integrante dell'AIA, le informazioni fornite dal gestore erano analoghe a quelle già acquisite in precedenza e citate anche nella nota ISPRA prot. 48314 del 25/07/2016 di accertamento delle violazioni; in particolare le incongruenze tra valore limite di emissione e modalità di monitoraggio prescritte è stato segnalato a codesta Autorità Competente nella nota ISPRA prot. 50409 del 02/12/2014 e nella nota di accertamento prot. 48314 del 25/07/2016 (il criterio di conformità prescritto non consente di considerare eventuali fluttuazioni ammesse, in linea di principio, dal valore limite espresso come media annuale); si conferma pertanto la violazione della prescrizione autorizzativa e il superamento delle inottemperanze oggetto della diffida.

In merito alla nota prot. 20430 del 03/08/2016 in oggetto, con la quale il MATTM ha chiesto a questo Istituto di formulare una proposta di piano di monitoraggio e controllo modificato, per superare l'incongruenza riscontrata per le modalità di monitoraggio e controllo per l'acido solforico, sulla base del quale sarà aperto un procedimento di aggiornamento del decreto AIA rilasciato, si rappresenta quanto segue, d'intesa con ARPA Veneto.

Come già rappresentato nella nota ISPRA prot. 50409 del 02/12/2014 e nella nota ISPRA di accertamento prot. 48314 del 25/07/2016, le incongruenze riscontrate sono relative al criterio di conformità, prescritto a pag. 55 del PIC allegato all'AIA in riferimento, rispetto alla base temporale del limite imposta in AIA a pag. 54 del PIC stesso (media annuale).

La tipologia di autocontrollo con frequenza semestrale, prescritta a pag. 11 del PMC allegato all'AIA appare congruente con la tipologia di inquinante (H_2SO_4) ma non appare idonea alla verifica del limite come media annuale, avendo a disposizione solo due dati da mediare, per ogni anno. Peraltro, non appare chiaro agli enti di controllo come sia possibile attuare un monitoraggio in continuo, o modalità ad esso equivalenti, per verificare il limite espresso come media annuale, stante



la tipologia dell'inquinante nell'emissione in atmosfera. Si ritiene pertanto che la procedura di aggiornamento dell'AIA debba riguardare non solo le modalità di monitoraggio ma la definizione stessa della base temporale del limite e le conseguenti modalità di monitoraggio. Si rimane disponibili a valutare un incremento delle frequenze di autocontrollo del gestore, che potrebbe nel transitorio incrementare la base di dati annuale sulla quale effettuare la determinazione della media annuale del parametro. Resterebbe in tal caso la criticità del criterio di conformità applicabile ad un campionamento discontinuo.

Al fine di consentire la necessaria continuità di informazione per le autorità coinvolte, la presente nota è inviata in copia anche alla Procura della Repubblica competente per territorio, quale seguito della originaria nota prot. 48314 del 25/07/2016.

Distinti saluti

**SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALE
PER L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E IL
CONTROLLO DELLE ATTIVITA' ISPETTIVE**
Il Responsabile
Ing. Alfredo Pini
Firma digitale